

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

UFFICIO DEL SINDACO

Prot.n°4463

Ordinanza n°23

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.

IL SINDACO

- Vista la propria ordinanza n°53 del 10.08.2012;
- Viste le proprie successive ordinanze n°63/2012 – 76/2012 - 10/20123 – 22/2013 – 25/2013;
- Vista la successiva propria ordinanza n°45 prot. n°6662 del 26.07.2013;
- Vista la successiva propria ordinanza n°58 prot. n°7966 del 23.09.2013
- Accertato che, l’attivazione del pozzo idrico n°2 del campo pozzi presso lo stadio comunale di cui al progetto di finanza della società Stemag s.r.l. è stata sospesa;
- Che l’erogazione di acqua da parte della Sorical durante i periodi estivi non è sufficiente a soddisfare i bisogni delle zone di sant’Angelo – Mannis – Bricà – Timponello – Calaghena;
- Che nelle suddette zone la carenza idrica accertata costituisce grave pericolo igienico sanitario;
- Che per la risoluzione del grave problema la società Stemag s.r.l. ha già in precedenza individuato in un area di proprietà della Cammari Uno s.r.l. inclusa nel PRG come area di parcheggio, l’esistenza di un pozzo prova realizzato circa venti anni addietro a fronte della concessione d’acqua minerale rilasciata dalla Regione Calabria con delibera di Giunta Regionale n°3800 del 21.07.1997 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Calabria in data 16.09.1997;
- Che nelle more della realizzazione di altro pozzo in area individuata a tale scopo nelle vicinanze del pozzo prova presente in proprietà Cammari uno s.r.l. inclusa nel PRG come area di parcheggio è necessario comunque assicurare l’erogazione idrica nelle zone Sant’Angelo – Mannis – Bricà – Timponello – Calaghena;
- Che nelle zone di cui sopra l’erogazione idrica insufficiente, aumenta di molto il pericolo igienico sanitario;
- Accertato che risultano ancora in atto le motivazioni per il risparmio e limitazioni per l’utilizzo dell’acqua potabile di cui alla propria ordinanza n°51 del 08.08.2012,
- Accertato che la Stemag s.r.l. si è detta disponibile ad immettere nella rete comunale la risorsa idrica, del pozzo sito in Località Cammari, accollandosi l’onere di monitorare in modo continuativo la potabilità senza accaparrare diritti o pretese di ulteriori compensi oltre a quelli previsti nella Convenzione sottoscritta in data 09.05.2012 Rep. n°4;
- Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000;
- Ritenuta necessaria e urgente la risoluzione della fornitura idrica nelle zone Sant’Angelo – Mannis – Bricà – Timponello – Calaghena;
- Sentita per le vie brevi la disponibilità della proprietà Cammari Uno s.r.l. per il temporaneo utilizzo dell’acqua proveniente del pozzo in questione;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

ORDINA

- Alla concessionaria “Stemag S.rl.” previo accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale Settore Urbanistica e previo analisi attestanti la potabilità dell’acqua ad immettere temporaneamente nella rete idrica l’acqua emunta dal pozzo prova sito in località Cammari in area inclusa nel PRG Vigente come area di parcheggio e di cui alla concessione d’acqua minerale rilasciata alla Società dalla Regione Calabria con delibera di Giunta Regionale n°3800 del 21.07.1997 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Calabria in data 16.09.1997;
- La concessionaria “Stemag S.rL” è tenuta ad eseguire con continuità settimanale le analisi attestanti la potabilità dell’acqua immessa in rete e, pertanto, è unica responsabile in caso di distribuzione di risorsa idrica non avente i requisiti di potabilità ai sensi legge;
- In caso di risultati negativi la Stemag s.r.l. dovrà immediatamente procedere alla sospensione dell’erogazione dell’acqua interessata senza alcun indugio e senza attendere alcun provvedimento di questo Ente;
- L’immissione in questione dovrà essere sospesa entro e non oltre il 30.09.2014;

DISPONE

La notifica della presente alla Stemag s.r.l. nonché la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune e l’invio di una copia alla Prefettura di Catanzaro ed alla società Cammari Uno s.r.l.;

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR Calabria ai sensi della legge 1034/’71 nel termine di 60 gg. dalla sua notificazione, ovvero, alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla data della notificazione (DPR n° 1199/1971).

Montepaone, 28.05.2014

IL SINDACO
(Dott. Francesco FROIO)